



UNIVERSITÀ DI PISA

IL PRESIDENTE DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

- Vista** la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università";
- Visto** lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 49150 del 22 dicembre 2015, Titolo VIII "Attività negoziale", le cui disposizioni continuano ad essere applicate se non in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- Visto** il D.R. n. 1260 del 13.7.2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Presidente del Sistema Museale di Ateneo dal 13.7.2023 fino al 30.6.2026;
- Vista** la propria disposizione n. 82/2024 prot. n. 649 del 27.05.2024 con la quale è stata rinnovata, fra le altre deleghe, fino al 30.06.2025 alla dott.ssa Sabrina Balestri, Elevata Professionalità del Sistema Museale di Ateneo, anche la delega al potere di spesa sul budget assegnato al Sistema Museale di Ateneo, ivi compresa la firma dei provvedimenti amministrativi anche digitali collegati e le funzioni di punto ordinante nelle centrali telematiche di acquisto (consip, mepa);
- Considerato** che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista nel Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici e che le disposizione richiamate impongono alle stazioni appaltanti di procedere alla svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
- Viste** le modalità di funzionamento della piattaforma MEPA di cui alla circolare prot. n. 38013 del 21/03/2024 che, con riferimento alla figura di **Punto Ordinante (PO)** stabilisce che nell'Ateneo il PO può coincidere con i Dirigenti e con coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali (Direttori dei Dipartimenti, dei Centri e dei Sistemi e i Dirigenti delle Direzioni, i Presidenti dei Sistemi), che possono delegare tale potere al personale di categoria EP (Responsabile Amministrativo) e che, poiché gli ordinativi sul MEPA devono essere firmati dal PO con firma digitale, per garantire un'erogazione efficiente dei servizi, è consigliabile, per ogni struttura, attivare due profili (due firme digitali) di PO sul MEPA: Direttore del Dipartimento, Presidente di Sistema, Direttore di Centro, Dirigente di Direzione, Responsabile Amministrativo (cat. EP) da incaricare con apposito provvedimento di delega;

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse

Considerata la necessità di avere una gestione più efficiente ed agile del procedimento di firma sulla piattaforma MEPA per decongestionare il lavoro, **quando il Presidente del Sistema svolge le funzioni anche di PO sulla predetta piattaforma**, rendendo al contempo più snello tutto l'iter del procedimento di acquisto di beni e servizi;

Visto l'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale i dirigenti possono delegare alcune loro funzioni ai dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati;

Considerato che la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 165/2001 introduce il principio generale della delegabilità delle funzioni dirigenziali;

Rilevato che la delega si distingue in “delegazione” o “delega di funzioni” (quella trattata dall'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001) e “delega di firma” (vedi Casetta, Manuale di diritto amministrativo, 24a edizione, pagg. 152-153);

Considerato che per uniforme e consolidato indirizzo giurisprudenziale la «delega di firma» realizza un mero decentramento burocratico in quanto il «delegato alla firma» non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al delegante, ma agisce semplicemente come longa manus – e dunque in qualità di mero sostituto materiale – del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza. L'atto di «delegazione della competenza» ha, invece, rilevanza esterna, essendo suscettibile di alterare il regime della imputazione dell'atto, al contrario di quanto si verifica nell'ipotesi della mera delega di firma, nella quale il delegante rimane l'unico ed esclusivo soggetto dal quale l'atto proviene e del quale si assume la piena responsabilità verso l'esterno (Cass. n. 11013 del 2019)” cfr. Cass. Sez. V civile del 9.9.2022 n. 26694 e, tra tutte, Tar Lazio – Roma, Sez. II-bis, 21.2.2008 n. 7165 “nel caso di mera delega di firma non si altera l'ordine delle competenze, poiché si attribuisce al soggetto titolare dell'ufficio delegato (e non all'ufficio oggettivamente considerato) il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell'autorità delegante e non di quella delegata”;

Rilevato che il procedimento in parola è caratterizzato da requisiti di standardizzazione laddove siano rispettate le seguenti condizioni inderogabili, attestate dal RUP sotto la propria vigilanza e in determina a contrattare dal Direttore del Dipartimento:

- Individuazione del fornitore;
- Assenza di conflitto di interessi nei confronti del medesimo fornitore nei confronti del RUP e del Direttore del Dipartimento/Direzione/Centro/Presidente del Sistema;
- Requisiti del fornitore rispondenti alla normativa vigente (D.lgs. 36/2023);
- Minor prezzo;

- Rotazione del fornitore;
- Attestazione della regolarità contabile e amministrativa;

DISPONE

1. **Di Delegare** il Responsabile dell' Unità di supporto amministrativo-gestionale del Sistema Museale di Ateneo, **dott. Massimo Baldacci alla firma degli ordini di acquisto sulla piattaforma MEPA**, secondo le indicazioni fissate nella parte narrativa di questo provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate;
2. **Di Precisare** che col presente provvedimento non si altera l'ordine delle competenze, poiché si attribuisce al soggetto delegato il mero potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell'autorità delegante e non di quella delegata;
3. **Di Delegare alla sottoscrizione esclusivamente degli ordini su MEPA** indicati al precedente punto 1;

Di Precisare nelle determine di acquisto su MEPA in cui PO è *Presidente del Sistema* che, poiché la "delega di firma" nella sostanza assegna al delegato il potere di sottoscrivere gli atti per i quali è delegato alla firma in sostituzione del delegante, questo non si spoglia dei poteri di adozione degli atti delegati alla firma e può continuare a **sottoscrivere i predetti ordini di acquisto** ogni volta che lo ritenga opportuno.

La presente disposizione è trasmessa agli interessati ed è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla normativa di Ateneo.

**IL PRESIDENTE DEL SISTEMA MUSEALE
(Prof. Lorenzo Peruzzi)**